

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1172

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUBINO, LOMBARDO, FOTI***Presentata il 18 dicembre 1979*

Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i limiti previsti per la contabilità semplificata delle imprese minori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'originaria formulazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fissava il limite per la contabilità semplificata delle imprese minori in lire centoventi milioni. Successivamente è stato portato a centottanta milioni dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

Successivamente ancora tale limite è stato poi elevato a trecentosessanta milioni dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, e con effetto dal 1° gennaio 1977 a norma dell'articolo 4 dello stesso decreto.

Pertanto è da tre anni che tale limite non viene aggiornato ed adeguato alla nuova situazione derivante dalla risaputa lievitazione inflattiva. Non c'è chi non veda che perdurando l'attuale limite di trecentosessanta milioni di lire, tutte le

piccole imprese verrebbero a trovarsi allo scadere del normale triennio (31 dicembre 1979) in una situazione di estrema difficoltà e contabile ed economica.

Contabile perché è estremamente difficile il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, ed economica perché dovendosi le stesse rivolgersi necessariamente ad esperti contabili, ciò postula un altro aggravio sensibile di costi (intorno ai due-tre milioni) che in tempi di crisi è difficile poter sopportare.

Non ultima è la considerazione sulle piccole imprese che operano nei piccoli centri, dove è difficile pure reperire dei contabili esperti in contabilità fiscale.

Nella determinazione del nuovo limite in lire settecentoventi milioni si è tenuto conto e della percentuale dell'aumento annuale di inflazione già avvenuta e del fatto che tale limite non sarà rivisto per almeno un altro triennio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di settecentoventi milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio alla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto ».

## ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno, non superiore a settecentoventi milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo ».